

**INDICE**

1. Definizioni
2. Requisiti strutturali e ambientali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti
3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani
4. Censimento e gestione delle colonie feline
5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti
6. Oasi feline
7. Procedure gestionali
8. Gestione clinico-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti/oasi feline
9. Gestione del personale dipendente
10. Gestione dell'attività del volontariato
11. Gestione dell'utenza
12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni
13. Tenuta dei registri -Documentazione
14. Smaltimento animali morti
15. Smaltimento rifiuti sanitari
16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti
17. Gestione emergenze
18. Competenze dei Comuni

## 1. Definizioni

**Cane vagante:** qualunque cane libero sul territorio.

**Cane iscritto all'anagrafe:** cane registrato all'anagrafe degli animali d'affezione regionale o nazionale.

**Cane identificato:** cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2011).

**Anagrafe regionale degli animali d'affezione:** sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

**Anagrafe nazionale degli animali d'affezione:** sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

**Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina:** organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione della presenza canina e felina sul territorio.

**Canile pubblico:** tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.

**Reparto/canile sanitario:** (art. 19, L.R. 27/2000) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante.

**Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente:** (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.

**Canile/rifugio privato:** struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche.

**Struttura temporanea:** struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario.

**Operatore:** prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato.

**Volontario:** colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore".

**Formazione:** la formazione dei dipendenti e volontari deve essere ottemperata ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., nonché successivi Decreti attuativi. La formazione integrativa e specifica relativa alla tutela del benessere animale è definita da normativa e atti regionali per il settore.

**Adozione:** assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

**Adottante:** soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.

**Affido giudiziario:** gli animali sequestrati e confiscati a norma del Codice penale, possono essere affidati ad altri soggetti diversi da Enti e Associazioni individuati ai sensi del D.M. 2/11/2006, a condizione che questi ultimi non abbiano riportato condanne penali per maltrattamento di animali, siano in grado di assicurare un adeguato ricovero e trattamento degli animali affidati, accettino di essere sottoposti a visite periodiche di verifica e garantiscano l'immediata restituzione dell'animale in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

**Responsabile dell'assistenza sanitaria:** Medico Veterinario iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.

**Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti:** presidia e coordina l'insieme delle attività che concorrono alla gestione della struttura di ricovero.

**Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti:** disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

**Gatto vagante di proprietà:** gatto con accesso all'esterno dell'abitazione, identificato con microchip e iscritto all'anagrafe degli animali d'affezione o, qualora non identificato, di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.

**Colonia felina:** si definisce colonia felina un gatto o un insieme di gatti che vivono in stato di libertà stabilmente in un determinato territorio, telati ai sensi dell'art 29 della L.R. 27/2000.

**Referente di colonia felina:** cittadino autorizzato dal Comune di riferimento e adeguatamente formato, anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.

**Struttura di ricovero per gatti:** struttura pubblica o privata destinata al ricovero dei gatti, gestita direttamente dai Comuni in forma singola o associata, o, con apposita convenzione, da associazioni non a fini di lucro e Cooperative sociali o da privati.

**Oasi felina:** struttura permanente di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

## **2. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adequamento delle strutture preesistenti**

### 2.1 Autorizzazione

Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le oasi feline, sia pubbliche che private, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell'AUSL competente per territorio come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24.

Nell'autorizzazione delle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere indicato il numero massimo degli animali ospitabili.

### 2.2 Requisiti generali

Visto il potenziale impatto ambientale, le nuove strutture devono essere progettate ed autorizzate secondo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia ambientale (rumore, odori, scarichi idrici, emissioni diffuse, ecc.).

Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruiti in modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia

Le strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio.

I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdruciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati.

La pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantire adeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che non permangano ristagni d'acqua.

Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.

### 2.3 Arricchimenti ambientali

Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.

### 2.4 Indicazioni climatiche per i ricoveri di custodia

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria.

## 2.5 Ispezioni

I ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dal personale e comunque per consentire, in qualsiasi momento, il controllo degli animali, deve essere disponibile un'illuminazione fissa o mobile. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al responsabile sanitario della struttura.

## 2.6 Adeguamento delle strutture preesistenti

Le strutture di ricovero per cani e gatti preesistenti devono adeguare i propri parametri strutturali e gestionali a quelli previsti dalla presente direttiva, entro il **31/12/2022**.

Deve essere garantita completa separazione fisica e gestionale dalle eventuali altre attività private, effettuate nello stesso complesso strutturale.

## **3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani**

La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per cani di nuova costruzione è individuata in 200 cani.

L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri.

### 3.1 Strutture e reparti

I canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti:

- strutture di servizio;
- strutture sanitarie;
- reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);
- reparto di isolamento;
- reparto cuccioli;
- Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata

### 3.2 Strutture di servizio

Devono prevedere i seguenti reparti:

- spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
- locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali;

- locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva destinazione degli animali morti;
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
- spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
- locali ad uso del personale;
- area per l'attività di adozione (area destinata alla ricezione dei visitatori ove svolgere le attività d'approccio con soggetti da dare in adozione);
- locale di attesa per il pubblico;
- locale amministrativo con accesso internet.

### 3.3 Strutture sanitarie

Devono prevedere i seguenti reparti:

- infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza;
- locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.

### 3.4 Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente

La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale.

Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a:

#### **A) Con "area di sgambamento aggiuntiva"**

Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);

BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;

Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

#### **B) Senza "area di sgambamento aggiuntiva"**

Box individuali mq 20

Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.

Devono essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.

**In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibile derogare al numero di animale ospitati per box esclusivamente previa approvazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura.**

Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:

- Box singoli o box plurimi;

- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva. I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4x4, e una parte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

Le recinzioni devono:

- essere ancorate ad un muretto di cemento o laterizi adeguatamente interrati per impedire che gli animali scavino gallerie;

**oppure in alternativa**

- essere ancorate ad una rete elettrosaldata posta in orizzontale e interrata;

Le recinzioni devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, e possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta.

**A) PARTE COPERTA**

La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati sotto la quale deve essere disposta una cuccia per ogni animale presente.

Nel caso di ambiente chiuso:

- il locale deve avere un'estensione tale da garantire uno spazio di mq 3,0/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box;
- deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;
- devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura dei box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso all'operatore in condizione di sicurezza;
- devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, tali da permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di sicurezza;
- devono essere previsti idonei sistemi di abbeverata e modalità di alimentazione anche dal corridoio;
- devono avere illuminazione ed areazione adeguata.
- devono essere provvisti di un giaciglio rialzato dal suolo di almeno 10 cm.

Nel caso di settore con tettoia:

- la tettoia deve essere posta ad una altezza di 2,0/2,5 metri;
- il pavimento, almeno della stessa misura della tettoia, deve essere facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggera pendenza;
- la direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole;
- le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparo per gli animali.

**B) PARTE SCOPERTA**

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.

### 3.5 Reparto/canile sanitario

Tale reparto deve assicurare:

1. l'isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario o i casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria. Tale periodo potrà variare in funzione delle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura.
2. l'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica.

Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno.

Devono essere previsti box singoli in numero pari al 10% della potenzialità recettiva.

Tutti i reflui del canile sanitario devono essere gestiti secondo le norme vigenti in materia, tenuto conto anche della tipologia di impianto fognario.

### 3.6 Reparto cuccioli

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il reparto cuccioli deve essere convenientemente isolato dal contesto e, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente a personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia.

I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all'età e alla taglia, facilmente lavabili e disinfettabili con possibilità di riscaldamento.

Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.

### 3.7 Gabbie di degenza

Le gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo per motivi sanitari su indicazione del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà.

## **4. Censimento e gestione delle colonie feline**



Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area, deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

I Comuni d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27/2000, a seguito di sopralluogo di verifica e compilazione dell'apposita scheda di cui all'allegato 1, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina. Ciò anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina.

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato", a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un "referente di colonia", privato cittadino o appartenente ad una Associazione di volontariato.

Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

Il Comune provvede a mappare sul territorio i "punti di alimentazione" e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.

Il Comune deve provvedere a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio.

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione, al momento della sterilizzazione, di microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.

#### 4.1 Cattura

La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà sono consentiti solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità. La cattura viene effettuata dai soggetti deputati ai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina.

### **5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti**

Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini:

- rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
- gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche; una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero.
- gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post-intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
- eventuali cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione.

### 5.1 Strutture e reparti

Le strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti:

- strutture di ricovero di prima accoglienza;
- strutture di ricovero ordinario;
- reparto cuccioli;
- reparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i soggetti portatori di malattie infettive;
- strutture di servizio:
  - spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
  - locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature pulite;
  - locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili;
  - locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
  - strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;
  - strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
  - spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
  - locali ad uso del personale; (ove necessario);
  - area per l'attività di adozione; (ove necessario);
  - locale di attesa per il pubblico (ove necessario);
  - locale amministrativo con accesso internet.

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.

Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.

Per necessità di specie, la struttura di ricovero deve poter sfruttare la tridimensionalità ed essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati,

mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbie devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.

## 5.2 Gabbie di degenza

Le gabbie utilizzate per la degenza dei gatti, da utilizzare solo per motivi sanitari, previa indicazione, del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà.

## 6. **Oasi feline**

Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente da recinzioni che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.

## 7. **Procedure gestionali**

La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, è assicurata dai Comuni singoli o associati, direttamente coi propri Servizi competenti, o tramite apposite convenzioni con soggetti terzi (Associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro, Cooperative sociali, privati).

### 7.1 Gestione amministrativa dei canili

I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche, appartengono alle seguenti categorie:

- a. **catturati/recuperati** dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti;
- b. **ritirati/accolti** in quanto:
  - sottoposti a sequestro e confisca dalle Autorità competenti;
  - rinunciati.

#### 7.1.1 Gestione Cattura

Il Servizio di cattura rientra tra i Servizi di controllo della popolazione canina e felina di competenza dei Comuni. Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi.

La cattura dei cani deve essere attuata da personale adeguatamente formato, utilizzando strumenti e metodi che non procurano danni all'animale. Gli animali devono essere trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati.

Per l'attività di cattura/recupero di cani di proprietà vaganti sul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economico a carico dei proprietari.

**Al fine della riconsegna dell'animale nei tempi più brevi possibili, la verifica dell'identificativo negli animali rinvenuti vaganti, se possibile, deve essere effettuata al momento della cattura e contestualmente deve essere data comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane per una consegna immediata allo stesso.**

Qualora non sia possibile l'immediata restituzione al proprietario, i cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000.

#### 7.1.2 Accettazione, verifica dell'identificativo e registrazione

- a) Il cane, all'entrata del canile, deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:
- modulo di cattura/recupero;
  - documento di consegna/rinuncia;
  - verbale di sequestro /disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti deve essere effettuata la verifica dell'identificativo, qualora non effettuata al momento del recupero; nel caso questo non sia presente, l'animale dovrà essere identificato tramite microchip intestato al Comune in cui ha sede il canile; nel caso il cane sia identificato, deve essere data comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento per la consegna nel più breve tempo possibile allo stesso;
- b) deve essere effettuata la registrazione del cane nel registro regionale informatizzato canili. Il registro di carico-scarico cartaceo può essere utilizzato ma solo a supporto di quello informatizzato e a discrezione del gestore del Canile.
- c) deve essere effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta;
- d) deve essere effettuata una visita clinica veterinaria in caso di urgenza.

#### 7.1.3 Ricovero nel canile/reparto sanitario

I cani catturati/recuperati devono essere immediatamente trasferiti nel canile/reparto sanitario per l'osservazione sanitaria con un tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria.

Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell'assistenza.

Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l'animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.

#### 7.1.4 Ricovero nel canile/reparto/rifugio ordinario

Al termine del periodo di osservazione sanitaria i cani sono trasferiti nel canile/reparto ordinario e resi adottabili.

Nell'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.

#### 7.1.5 Tutela del benessere animale

Nell'arco della giornata deve essere garantito ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.

#### 7.1.6 Percorso di adozione per cani e gatti

L'organizzazione delle attività di incentivazione delle adozioni deve prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- pubblicizzazione degli animali ricoverati e delle loro caratteristiche individuali, in tutte le forme possibili;
- pubblicizzazione dell'indirizzo, recapiti telefonici e fascia oraria di apertura della struttura, la quale deve garantire la massima flessibilità;
- individuazione dei responsabili delle adozioni debitamente formati;
- assistenza e orientamento ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
- organizzazione, anche in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile animaliste, di campagne per promuovere le adozioni in ottemperanza a quanto previsto all'art. 18 della L.R. 27/2000.

Il responsabile della struttura, o operatore incaricato, trasmette l'atto di adozione al Comune presso cui l'animale è registrato; il Comune, successivamente, provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione (di seguito "ARAA"). Nel caso in cui nella struttura sia previsto l'accesso all'ARAA, tutte le procedure di registrazione e cambio di proprietà del cane/gatto, all'interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.

Al momento della cessione, il gestore è tenuto a consegnare:

- copia della scheda di adozione;
- copia della scheda sanitaria, riportante anche eventuali problemi comportamentali,
- copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

#### 7.1.7 Rinuncia di proprietà

La rinuncia di un cane di proprietà deve essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina. Il Comune deve predisporre idonea modulistica, definire le modalità per l'accettazione delle richieste e stabilire eventuali oneri a carico del proprietario e, in accordo con il Servizio Veterinario competente, i requisiti di priorità in caso di lista di attesa.

## 7.2 Gestione amministrativa delle strutture di ricovero per gatti e oasi feline

Il gatto, all'entrata della struttura, deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:

- modulo di cattura/raccolta;
- documento di consegna/rinuncia;

Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (allegato 2) o preferibilmente nel registro regionale informatizzato. Si incentiva l'utilizzo del registro regionale informatizzato al posto del registro di carico-scarico cartaceo, eventualmente mantenendo quest'ultimo a supporto.

Deve essere effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/recupero e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante il quale vengono identificati mediante microchip ed iscritti all'ARAA.

## **8. Gestione clinica-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti**

I Comuni, in applicazione del comma 2 dell'art 20, della L.R. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline.

Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasi feline privati, devono avere un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art.23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio e deve articolarsi di base sui seguenti capitoli:

### 1. visita sanitaria di ingresso:

Nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso e deve essere compilata la scheda sanitaria (allegato 3);

### 2. attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive;

I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura;

### 3. assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati;

Nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta

### 4. assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti

L'assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l'assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all'interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l'aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati.

L'articolo 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, identifica specifici compiti che i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali devono svolgere ai fini della tutela e del controllo della popolazione dei cani e dei gatti.

I Servizi Veterinari delle AUSL pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline. L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

## 8.1 Sterilizzazioni

Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoro programmi di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline istituite in base alla normativa regionale vigente.

Laddove l'organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell'AUSL. In caso contrario possono essere adottate convenzioni con strutture veterinarie private.

Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in ARAA o nel registro regionale informatizzato.

La sterilizzazione delle femmine deve essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli

Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali nel canile.

## 8.2 Valutazione della capacità di socializzazione per i cani ospitati nei canili

Il gestore del canile deve valutare, con l'ausilio del responsabile Sanitario della struttura e di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane. Tale valutazione deve essere riportata sulla scheda sanitaria, al fine di:

- fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box;
- fornire indicazione per una gestione in sicurezza dell'animale da parte degli operatori del canile;
- dare indicazioni generali sull'adottabilità dell'animale.

## **9. Gestione del personale dipendente**

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Ogni canile e struttura di ricovero per gatti deve disporre di un responsabile della struttura e dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e relativo mansionario.

La formazione del personale dipendente deve essere ottemperata ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., ed essere documentabile e finalizzata all'incarico.

In attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 "Norma a tutela del benessere animale" e s.m.i., devono essere previsti periodici incontri di formazione centrati sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

Gli operatori devono indossare idonei DPI in relazione alla tipologia di attività svolta nella struttura.

## **10. Gestione dell'attività del volontariato**

L'attività di volontariato deve essere gestita secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017 "Codice del terzo settore".

Ogni volontario, associato o singolo, occasionale o non occasionale, deve comunque essere dotato di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività di volontariato deve comunque essere organizzata e declinata nel regolamento della struttura.

## **11. Gestione dell'utenza**

In ogni canile/struttura di ricovero per gatti deve essere assicurato un orario di apertura al pubblico; tale orario deve essere visibile e consultabile almeno all'ingresso della struttura. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di **almeno 4 ore** giornaliere, con possibilità di un giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento.

In ogni canile deve essere garantita la sicurezza ai visitatori. Devono essere disponibili, inoltre, e qualora richieste dall'utenza le informazioni relative ai singoli animali.

Le procedure relative all'accesso al pubblico devono essere definite nel regolamento della struttura.

## **12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni**



Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme. L'attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco, seguita dall'utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti.

Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente.

### **13. Tenuta dei registri - Documentazione specifica di settore**

Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell'attività svolta.

La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l'effettuazione di controlli ed ispezioni, deve essere costituita da:

- autorizzazione sanitaria all'apertura di attività di ricovero cani e gatti e oasi feline;
- autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista);
- il regolamento della struttura con annessi protocolli:
  - a. sanitario;
  - b. mansionario;
  - c. gestionale;
- convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
- funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari)
- registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione degli animali;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari;
- copia della documentazione di smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi di disinfestazione e disinfezione con relative schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- piano alimentare per animali in struttura;
- documentazione attestante la formazione e gli accertamenti medici effettuati dagli operatori previsti per legge.

### **14. Smaltimento animali morti**

La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. CE 1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile.

## **15. Smaltimento rifiuti sanitari**

I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

## **16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti**

Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura deputata ad accogliere cani e gatti, in particolare:

- a) le modalità di cattura e di soccorso dei cani e gatti vaganti sul territorio di competenza;
- b) le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmi promozionali;
- c) le singole attività svolte all'interno della struttura, tenuto conto della gestione separativa di attività differenti dall'attività di ricovero per cani e a gatti;

Il regolamento deve, inoltre, contenere:

- obblighi del gestore;
- procedure operative per la gestione del servizio di cattura cani;
- procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti ospitati;
- orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;
- organigramma e funzionigramma;
- obblighi e doveri del personale della struttura;
- gestione del volontariato;
- procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- procedure di pulizia ordinaria;
- procedure di pre e post adozione.

## **17. Gestione emergenze**

Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili, in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani o gatti della struttura.

Deve essere prevista apposita cartellonistica specifica, da seguire in caso di evacuazione di persone e animali.

## **18. Ulteriori aspetti di controllo e prevenzione del randagismo e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti**

Oltre a quanto previsto dalla L.R. 27/2000, i Comuni devono:

- approvare i regolamenti delle strutture di ricovero per cani e gatti di cui al precedente punto 16, sentito il parere dell'AUSL;
- predisporre un regolamento che disciplina le attività di volontariato animalista sul territorio comunale;

- aggiornare l'anagrafe regionale degli animali d'affezione con i dati forniti dalla struttura o informatizzare la struttura stessa; i Sindaci sono responsabili dell'identificazione e della registrazione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero pubbliche o convenzionate e dei gatti delle colonie feline sottoposte a sterilizzazione;
- calendarizzare periodiche campagne di adozione;
- fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale, anche tramite iniziative mirate;
- definire uno specifico tariffario, a carico dei proprietari, per eventuali servizi forniti dalle strutture di ricovero (rinuncia di proprietà, catture, pensione temporanea ecc.) con relativi criteri di esenzione;
- dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

## CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA

NUOVA COLONIA AGGIORNAMENTO 

## INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

DENOMINAZIONE COLONIA	
SEDE DELLA COLONIA (COMUNE E INDIRIZZO) <b>"punto di alimentazione autorizzato"</b>	
COORDINATE GEOGRAFICHE	
N. IDENTIFICATIVO DELLA COLONIA	

## COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

NUMERO TOTALE GATTI PRESENTI NELLA COLONIA	n. femmine	n. maschi
DI CUI STERLIZZATI		
DA STERILIZZARE		
PRESENZA CUCCIOLATA	SI	NO

NOME	RAZZA	SESSO	ETA'	MANTELLLO	VISTO	NOTE

Il punto di alimentazione:

è situato su area pubblica  o privata  ?

se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario  uso comune (es. condominio)

è posto in luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale?

---

---

dispone di strutture di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, ecc.)? si  no

orari di distribuzione del cibo

---

---

Ci sono altre persone che offrono cibo

---

---

Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)

---

---

Ci sono discussioni con il vicinato?

---

---

---

---

**DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA**

NOME	COGNOME	NATO A
_____	_____	_____
PROV.	IL	CODICE FISCALE
_____	_____	_____
-	-	-
TEL.	CELL.	E-MAIL
_____	_____	_____
-	-	-

Eventuali osservazioni

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

consegnato da (firma) \_\_\_\_\_

ritirato da (firma) \_\_\_\_\_

Registro carico e scarico del canile

MESE DI \_\_\_\_\_

Pag. n. \_\_\_\_\_

CANI PRESENTI AL 1° DEL MESE: N. \_\_\_\_\_

DATI RELATIVI ALL'INGRESSO					DATI RELATIVI AL CANE							DATI RELATIVI ALL'USCITA					
N. progr.	Data entrata	Motivazione entrata	Luogo di cattura o ritrovamento	Consegnato da	N. scheda ingresso	N. microchip o tatuaggio		Nome del cane	Data di nascita	Segnalamento				Data uscita	Motivazione uscita	Ritirato da	N. scheda affidamento
						Già presente	Applicato in canile			Razza	Taglia	Mantello	Sesso				

MOTIVO ENTRATA: cattura / rinuncia di proprietà / abbandono / provvedimenti sanitari

MOTIVO USCITA: adozione / restituzione al proprietario / morte\* / eutanasia\*  
 (\* indicare la causa)

SCHEDA SANITARIA

Box n.	N. registro:	tatuaggio/ microchip	
Data di ingresso al canile:		Data inserimento microchip:	
Data prima visita:		Razza:	
Stato generale prima visita	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nato il:
		Colore mantello:	
Note:		Valutazione della socializzazione      VETERINARIO..... EDUCATORE/ISTRUTTORE CINOFILO....	
Sospetto diagnostico/diagnosi:			
Note terapeutiche:			
Interventi particolari:			

Accertamenti diagnostici:

data	ricerca	esito

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Data prevista/ effettuata	farmaco utilizzato
...../ .....	
...../ .....	
...../ .....	
...../ .....	
...../ .....	



## Vaccinazioni

Data prevista/ effettuata	vaccino utilizzato (nome e fabbricante)	Lotto	Firma
...../ .....			
...../ .....			
...../ .....			
...../ .....			
...../ .....			

Sterilizzazione ..... Castrazione .....

Note .....

Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo	
	<input type="checkbox"/> Dubbio	titolo.....
	<input type="checkbox"/> Positivo	titolo.....
Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo	
	<input type="checkbox"/> Dubbio	titolo.....
	<input type="checkbox"/> Positivo	titolo.....
Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo	
	<input type="checkbox"/> Dubbio	titolo.....
	<input type="checkbox"/> Positivo	titolo.....

Il Veterinario  
(Timbro e firma)

Stato generale visita del .....	<input type="checkbox"/> Normale
	<input type="checkbox"/> Scadente
	<input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
Diagnosi:	
Note terapeutiche:	
Interventi particolari:	

Il Veterinario  
(Timbro e firma)

Stato generale visita del ..... ..	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
<b>Note:</b>	
<b>Diagnosi:</b>	
<b>Note terapeutiche:</b>	
<b>Interventi particolari:</b>	

Il Veterinario  
(Timbro e firma)